

**AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE
ANNO 2019**

Visto il Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 6 del citato decreto legge che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Visto il Decreto interministeriale 30 marzo 2016 che detta i criteri per l'assegnazione dei contributi del Fondo nazionale morosità incolpevole;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 1/8/2017 che assegna quota parte dello stanziamento nazionale alla Regione Toscana per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e conferma i criteri stabiliti nel Decreto interministeriale 30 marzo 2016;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1352 del 4/12/2017 recante gli indirizzi e i criteri e le modalità di riparto del Fondo nazionale assegnato alla regione Toscana;

Visto il decreto dirigenziale RT n. 15400 del 25/9/2018 con la quale vengono liquidate le risorse del Fondo nazionale per la morosità incolpevole al Comune di Arezzo;

Visto il provvedimento n. 283 del 8/2/2019;

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e fino ad esaurimento delle risorse statali, assegnate dalla Regione Toscana, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre il disagio abitativo mediante la prevenzione dell'esecutività degli sfratti causati da morosità incolpevole.

Art. 1 – Destinatari e requisiti

Può presentare domanda per usufruire del contributo il soggetto che è in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in possesso di titolo di soggiorno (in corso di validità) che consenta lo svolgimento di attività lavorativa;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 3) residenza da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio situato nel Comune di Arezzo;
- 4) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ovvero provvedimento di rilascio esecutivo o altro atto di precetto e di significazione di esecuzione;
- 5) possesso di un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- 6) non titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- 7) essere in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause (elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo) relative a se stesso/a o ad altro componente del nucleo familiare:
 - a) perdita del lavoro per licenziamento;

- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il Comune, anche attraverso il proprio Servizio di assistenza sociale, può accertare la diminuzione della capacità reddituale causata da altri motivi purché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto riguarda nuclei familiari in condizioni di particolare fragilità (quali: famiglie monoparentali o costituite da soggetti anziani o da portatori di handicap; accrescimento naturale del nucleo familiare etc.).

Ai fini del presente avviso per nucleo familiare si intende quello definito all'art. 3 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica D.S.U. aggiornata nei casi previsti dall'art. 10 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 2 – Finalità del contributo

Fino ad esaurimento del fondo assegnato ed erogato dallo Stato al Comune di Arezzo e nei limiti degli importi erogabili di cui al successivo art. 3, saranno corrisposti agli aventi diritto contributi:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune e cessare il contenzioso con il proprietario, ovvero ad ottenere l'estinzione del giudizio mantenendo il contratto in essere, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore a due anni;
- b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione dello sfratto per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa;
- c) fino a € 2.000,00 per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione per un massimo di tre mensilità;
- d) fino ad un massimo di € 12.000,00 per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.

In ogni caso, il contributo massimo erogabile non potrà essere superiore ad € 12.000,00 e verrà erogato direttamente al locatore, mediante versamento su conto corrente bancario o postale.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del Fondo nazionale, assegnato al Comune di Arezzo dalla regione Toscana.

Art. 3 – Ammissione ed erogazione

Nel caso a) del precedente art. 2), il contributo erogabile sarà pari all'importo delle morosità, maggiorato dall'ammontare delle spese legali reclamate fino al limite di € 1.000,00 e non potrà superare l'importo massimo di € 8.000,00.

Ai fini dell'ammissione al contributo occorre produrre la dichiarazione, resa dal locatore, di disponibilità a rinunciare alla procedura di sfratto ed a sanare la morosità, in cambio del contributo.

Ai fini dell'erogazione del contributo occorre produrre al comune di Arezzo la rinuncia formale da parte del locatore alla procedura di sfratto e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal

contributo, mediante invio di Verbale di udienza del Tribunale o di altro atto idoneo, sulla base dello stadio procedimentale.

Il contributo verrà liquidato direttamente al locatore, in un'unica soluzione.

Nel caso b) del precedente art. 2), il differimento dell'esecuzione dello sfratto dovrà garantire almeno l'ulteriore permanenza di 6 (sei) mesi del nucleo familiare presso l'abitazione oggetto della procedura di sfratto.

L'importo del contributo sarà pari all'importo del canone di locazione mensile per ognuno dei mesi in cui il conduttore potrà permanere nell'abitazione. In questo caso il contributo non potrà superare l'importo di € 6.000,00.

Ai fini dell'ammissione al contributo occorre produrre la dichiarazione, resa dal locatore, di disponibilità a differire l'esecuzione dello sfratto in cambio del contributo.

Ai fini dell'erogazione del contributo occorre produrre al Comune di Arezzo la dichiarazione del locatore di accettazione del contributo con indicazione dell'IBAN. Il contributo verrà erogato al proprietario in rate trimestrali, previa verifica circa il perdurare dell'occupazione dell'alloggio.

Nel caso c) del precedente art. 2), il contributo erogabile è rappresentato dal deposito cauzionale previsto per un nuovo contratto di locazione. Il contributo non potrà superare l'importo di € 2.000,00.

Entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione allo stesso, occorre produrre al Comune di Arezzo una proposta scritta di locazione (Patto di futura locazione) da cui si desuma l'entità della cauzione, il canone mensile di locazione e la data di consegna dell'alloggio. Con la consegna di tale proposta scritta di locazione, il beneficiario può richiedere l'erogazione del contributo pari alle mensilità di caparra richieste e alla prima mensilità di ingresso, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 2.000,00.

Il contributo per il pagamento della cauzione potrà anche essere liquidato direttamente al locatore, prima della stipula del contratto.

Successivamente, non oltre 60 gg dalla erogazione della caparra, il beneficiario o il locatore che ha ricevuto il contributo a titolo di caparra, deve consegnare al comune di Arezzo copia del contratto stipulato e registrato, pena la restituzione del contributo erogato.

Nel caso d) del precedente art. 2), il contributo, erogabile fino ad un massimo di € 12.000,00, è rappresentato dal pagamento dei canoni di locazione al locatore che stipuli con il soggetto richiedente un contratto di locazione, a canone concordato, sulla base degli Accordi Territoriali stipulati dalle Associazioni di categoria in attuazione della legge n. 431/1998 e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione allo stesso, occorre produrre al comune di Arezzo una proposta scritta di nuova locazione a canone concordato (Patto di futura locazione da cui si desuma l'entità della cauzione, del canone mensile di locazione e la data di consegna dell'immobile.

Ai fini dell'erogazione al contributo deve essere consegnata al comune di Arezzo copia del contratto stipulato e registrato.

Il contratto a canone concordato può essere anche stipulato fra il locatore che ha intentato la procedura di sfratto e il conduttore moroso che ha presentato istanza di contributo, qualora vi sia la disponibilità del proprietario a stipulare con il medesimo affittuario una nuova locazione a canone concordato, in cambio del contributo. In tal caso, ai fini dell'ammissione al contributo, occorre produrre contestualmente all'istanza, la comunicazione resa dal locatore di disponibilità a stipulare un nuovo contratto a canone concordato in cambio del contributo.

Ai fini dell'erogazione del contributo, deve essere consegnata al comune di Arezzo copia del contratto stipulato e registrato.

Il contributo verrà erogato al proprietario in rate semestrali anticipate, previa verifica e attestazione della prosecuzione della locazione. Nel caso in cui, da verifica effettuata dall'ufficio, emerga che il nucleo che ha richiesto il contributo ha subito modifiche sostanziali ovvero in altri casi in cui si rilevi una modifica delle condizioni soggettive o oggettive di ammissibilità al contributo, potranno essere adottati provvedimenti motivati di revoca dello stesso.

Resta inteso che il Comune di Arezzo, nel caso in cui verificasse la mancata realizzazione degli impegni assunti, procederà al recupero delle somme indebitamente erogate.

Art. 4 –Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico, pena l'inammissibilità delle stesse, devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Arezzo e reperibili sul sito web della rete civica all'indirizzo: <http://www.comune.arezzo.it> o disponibili presso:

- Sportello Unico, p.za Fanfani n. 1, aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8,30 alle 13,00, martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30;
- Segretariato sociale, p.za San Domenico n. 4, aperto lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17.00.

La domanda debitamente sottoscritta e corredata dalla copia di un valido documento di identità o di riconoscimento equipollente, a pena di nullità della stessa, completa di tutti i documenti richiesti e comprovanti le circostanze, **dovrà essere presentata esclusivamente a mano allo Sportello Unico, P.za Fanfani n. 1, nei sopra indicati giorni e orari di apertura.**

Per informazioni, è possibile rivolgersi all'Ufficio servizi sociali e politiche di coesione, p.za San Domenico n. 4 Arezzo, previo appuntamento telefonico da prenotare al numero 0575/377.513 oppure 0575/377.275 o all'indirizzo mail: p.buoncompagni@comune.arezzo.it, a partire dalla data di pubblicazione del bando, che resterà aperto fino al 10/12/2019.

Si consiglia di fissare un appuntamento con l'ufficio prima della presentazione della domanda.

Art. 5 – Istruttoria delle domande

L'Ufficio servizi sociali e politiche di coesione procederà all'istruttoria delle domande, accertando la sussistenza delle condizioni, verificando il possesso dei requisiti e la presenza della documentazione richiesta. Una Commissione interna, appositamente nominata, effettuerà la valutazione delle domande per ammetterle al contributo od escluderle dallo stesso.

La dichiarazione di destinazione del contributo, indicata nella domanda, non è da considerarsi vincolante e potrà essere modificata, dopo che il richiedente abbia ricevuto la comunicazione di ammissibilità al contributo in esito all'esame da parte della Commissione interna, che abbia verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nonché abbia verificato le cause di incolpevolezza della morosità.

Nel caso l'ufficio rilevi l'incompletezza della domanda o della documentazione, il cittadino potrà integrarla entro 15 gg dal ricevimento di specifica comunicazione scritta, che evidenzia i documenti mancanti, che l'ufficio provvederà ad inviare al recapito comunicato in sede di domanda mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le domande saranno istruite in ordine di presentazione secondo il protocollo di ricezione partendo dalla data di pubblicazione del presente avviso ed in tale ordine saranno esaminate ai fini

dell'ammissione. L'ufficio si riserva di applicare i criteri preferenziali previsti all'art. 3) comma 3 del DM 30/3/2016, nel caso di risorse insufficienti per la copertura delle richieste. Pertanto, non sono previste graduatorie.

Art. 6 – Documentazione da allegare alla domanda.

Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà secondo quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia, decadendo dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni e degli atti non veritieri con obbligo di restituzione della somma percepita, e che, in base all'art. 6, comma 3 D.P.C.M. 221/1999 e all'art. 71 D.P.R. 445/2000, verranno eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni sostitutive.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario o di documento di riconoscimento equipollente;
- 2) per i cittadini extracomunitari o apolidi, copia di titolo di soggiorno in corso di validità che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (qualora il titolo di soggiorno sia in fase di rinnovo è necessario allegare copia della relativa richiesta);
- 3) copia del contratto di locazione, ad uso abitativo, che dovrà essere regolarmente registrato ed intestato al richiedente (o cointestato);
- 4) copia dell'intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
- 5) copia di tutti i documenti comprovanti lo stadio processuale dello sfratto al momento dell'istanza e l'ammontare complessivo della morosità (ad es. convalida, significazione, ecc.);
- 6) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 7, lett. a), b), c), d), e), f);

Qualora possibile, alla domanda dovrà essere anche allegata la dichiarazione, sottoscritta dal locatore, per ognuno dei casi riportati all'art. 3:

per il caso a) di essere disponibile in cambio del contributo, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune (qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due), con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo stesso);

per il caso b) di essere disponibile, in cambio del contributo, a consentire il differimento dell'esecuzione dello sfratto per il periodo minimo di 6 mesi.

per il caso c) di quantificazione della cauzione da versare per il nuovo contratto di locazione, per la somma massima di € 2.000,00;

per il caso d) di essere disponibile, in cambio del contributo, a sottoscrivere con il conduttore un nuovo contratto a canone concordato.

Tali dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del locatore o da documento di riconoscimento equipollente.

La carenza delle suddette dichiarazioni non inficia la validità della domanda. Tali dichiarazioni possono essere integrate dopo che la domanda venga valutata ammissibile dalla Commissione interna.

Art. 9 – Casi di esclusione

Le richieste saranno escluse dal contributo qualora siano esaurite le risorse a disposizione.

Sono esclusi dal contributo i soggetti assegnatari di alloggi E.R.P. per i quali gli Enti proprietari hanno intentato una procedura di sfratto per morosità.

Nell'ambito dello stesso procedimento di sfratto, non è ammessa ai cointestatari la possibilità di presentare più di un'istanza di contributo. L'ulteriore istanza verrà esclusa.

N.B.

1) Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato per più di una volta allo stesso soggetto.

2) I beneficiari del contributo del Fondo Nazionale morosità incolpevole nel periodo dal 7/7/2017 al 31/12/2018, in vigore dell'Avviso pubblico approvato dal Comune di Arezzo con provvedimento n. 1873/2018, possono presentare nuova domanda in risposta al presente Avviso, esclusivamente se:
- il beneficiario del precedente contributo e/o il suo nucleo familiare sia in carico al Servizio sociale professionale del Comune di Arezzo e l'Assistente sociale di riferimento possa attestare e documentare la causa della morosità incolpevole.

In tale caso, il contributo sarà indirizzato alla sola fattispecie di rinvio dello sfratto, per reperire un nuovo alloggio.

Art. 10 – Ulteriori disposizioni

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo.

Art. 11 – Informativa ai sensi del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”

Titolare, finalità e base giuridica

Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare (con sede in con sede in Piazza della Libertà n. 1, 52100 – Arezzo; PEC: comune.arezco@postacert.toscana.it; centralino: +39 05753770) tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire la richiesta di contributo del Fondo nazionale morosità incolpevole secondo quanto previsto dal DM 30 marzo 2016 e dall'Avviso pubblico del Comune di Arezzo approvato con provvedimento n. 283/2019 e in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar seguito alla richiesta di contributo per morosità incolpevole.

Conservazione dei dati

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Comunicazione e diffusione

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arezzo o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all'indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo, l'apposita istanza può essere presentata scrivendo all'indirizzo privacy@comune.arezco.it. Il Responsabile della protezione dei

dati presso il Comune di Arezzo è raggiungibile all'indirizzo rpd@comune.arezzo.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 si comunica ai richiedenti che il procedimento oggetto del presente avviso decorre dalla data di protocollo della singola istanza e che:

- a) l'amministrazione procedente è il Comune di Arezzo;
- b) oggetto del procedimento è l'erogazione di un contributo nazionale finalizzato alla prevenzione degli sfratti per morosità, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016 pubblicato sulla G. U. Serie generale n. 172 del 25/07/2016, e successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 agosto 2017.
- c) il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio servizi sociali e politiche di coesione del Comune di Arezzo;
- d) il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni, che prende avvio dall'istanza del cittadino e si conclude con la comunicazione di ammissibilità al contributo ovvero con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda (ex art. 10 bis della legge n. 241/90 e s.m.i.)
- e) l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è l'Ufficio servizi sociali e politiche di coesione, p.za san Domenico n. 4 Arezzo.

Art. 13 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa elencata in premessa.